



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 20.11.2007
SEC(2007) 1540 definitivo

2007/0812 (CNS)

PARERE DELLA COMMISSIONE

sulla domanda di modifica dello statuto della Corte di giustizia presentata dalla Corte ai sensi dell'articolo 245, secondo comma, del trattato CE e diretta a permettere l'introduzione, in determinati settori, di un procedimento pregiudiziale d'urgenza che deroga a talune disposizioni dello statuto

PARERE DELLA COMMISSIONE

sulla domanda di modifica dello statuto della Corte di giustizia presentata dalla Corte ai sensi dell'articolo 245, secondo comma, del trattato CE e diretta a permettere l'introduzione, in determinati settori, di un procedimento pregiudiziale d'urgenza che deroga a talune disposizioni dello statuto

1. Con istanza dell'11 luglio 2007 la Corte di giustizia delle Comunità europee propone di introdurre nello statuto della Corte un nuovo articolo 23 bis che recita:

“Nel regolamento di procedura possono essere previsti un procedimento accelerato e, per i rinvii pregiudiziali in determinati settori, un procedimento d'urgenza in deroga alle disposizioni degli articoli 20 e 23 del presente statuto.”
2. Nel contempo la Corte trasmette al Consiglio, per approvazione, un progetto di modifiche del regolamento di procedura della Corte di giustizia mirante a introdurre un procedimento pregiudiziale d'urgenza per talune domande di pronuncia pregiudiziale relative ai settori di cui al titolo VI del trattato sull'Unione europea e al titolo IV della parte terza del trattato CE (spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia).
3. I due testi fanno seguito alle conclusioni della presidenza del Consiglio europeo del 4 e 5 novembre 2004, che invitavano a riflettere sull'adozione di una soluzione per trattare in modo spedito e approfondito le richieste di pronuncia pregiudiziale sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, se del caso, modificando in particolare lo statuto della Corte.
4. La domanda e il progetto presentati dalla Corte muovono inoltre da una precedente riflessione svoltasi al Consiglio sulla base di due documenti di riflessione della Corte nel 2006 e conclusasi con una lettera del presidente del Consiglio al presidente della Corte il 20 aprile 2007.
5. La Commissione plaude all'iniziativa della Corte di presentare i due atti giuridici necessari per introdurre un procedimento pregiudiziale d'urgenza nei settori dello spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia.
6. In effetti, l'esigenza di garantire una tutela giurisdizionale effettiva e un'interpretazione uniforme del diritto dell'Unione nei termini prescritti esige l'introduzione del nuovo procedimento. La Corte deve essere posta nelle condizioni di rispondere molto rapidamente alle domande di pronuncia pregiudiziale rivolte nell'ambito di procedimenti giudiziari nazionali da trattare con urgenza. Vista la costruzione dinamica dello spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, il rinvio pregiudiziale urgente potrà diventare in futuro sempre più frequente. Si pensi alle cause riguardanti l'asilo, alle decisioni di espulsione in materia di immigrazione, alle controversie in materia di responsabilità genitoriale, all'esecuzione di mandati d'arresto europeo o più in generale ai procedimenti penali che comportano pene detentive. Le norme attuali non consentono alla Corte di pronunciarsi, su base regolare, con la rapidità richiesta in questi casi.

7. Il futuro procedimento pregiudiziale d'urgenza deve essere concepito in modo da conciliare i seguenti interessi:

- essere rapido per assicurare l'effettiva tutela giurisdizionale di coloro che chiedono il rinvio pregiudiziale;
- essere flessibile per funzionare nei contesti più vari del procedimento nazionale, specie in relazione ai termini cui può essere soggetto il giudice del rinvio;
- rispettare il principio del contraddittorio e quindi il diritto delle parti nella causa principale a un processo equo;
- permettere alla Corte di fare chiarezza grazie alla partecipazione della Commissione, dello Stato membro d'origine della causa, del Parlamento e del Consiglio se l'atto contestato è stato emanato da questi, e al contributo degli altri Stati membri che desiderino intervenire;
- non avere l'effetto di ritardare le altre cause pendenti dinanzi alla Corte.

Secondo la Commissione, il procedimento proposto dalla Corte garantisce un equilibrio delicato fra tutti gli interessi in causa. La Commissione ne auspica l'adozione quanto prima e senza modifiche sostanziali.

8. Poiché il procedimento proposto dalla Corte deroga inevitabilmente a più disposizioni dello statuto, occorre prevedere, nello statuto, una disposizione che autorizzi tali deroghe. La Commissione osserva infine che, a giudizio della Corte, l'attuale procedimento accelerato può sembrare già derogare alle disposizioni degli articoli 20 e 23 dello statuto, e che sarebbe pertanto opportuno includerlo in una tale disposizione.

9. La Commissione ha un'unica osservazione di tenore giuridico in ordine alla formulazione dell'articolo 23 bis proposto dalla Corte. Il campo di applicazione del nuovo procedimento pregiudiziale d'urgenza andrebbe definito nello statuto stesso, poiché la questione è per natura di competenza del legislatore dello statuto. Pertanto, la Commissione ritiene opportuno precisare l'articolo 23 bis come segue:

“Nel regolamento di procedura possono essere previsti un procedimento accelerato e, per i rinvii pregiudiziali relativi allo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, un procedimento d'urgenza in deroga alle disposizioni degli articoli 20 e 23 del presente statuto.”

10. Considerato quanto precede, la Commissione è favorevole alla modifica dello statuto richiesta dalla Corte, fatta salva la riformulazione di cui sopra.